



Regione Lombardia

DECRETO N. 14706

Del 14/10/2019

Identificativo Atto n. 856

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

NUOVE DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE VENATORIA 2019/2020. RIDUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 7, DELLA L.R. 17/2004, DEL PRELIEVO DELLE SPECIE: ALLODOLA, COMBATTENTE, MORETTA, MORIGLIONE, PAVONCELLA, PERNICE BIANCA, QUAGLIA.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA

Sviluppo di Sistemi forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico – Venatorie

VISTE le leggi regionali:

- 16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”;
- 2 agosto 2004, n. 17 “Calendario venatorio regionale”;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004 prevede che la Regione, con provvedimento del dirigente competente, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), possa ridurre la caccia a determinate specie in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione;

DATO ATTO che con Decreto n. 12844 del 11/09/2019 della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, avente ad oggetto:

“DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE VENATORIA 2019/2020. RIDUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 7, DELLA L.R. 17/2004, DEL PRELIEVO DELLE SPECIE: ALLODOLA, COMBATTENTE, MORETTA, MORIGLIONE, PAVONCELLA, PERNICE BIANCA, QUAGLIA” è stata disposta una riduzione per la stagione venatoria 2019-2020, del prelievo per le specie **Allodola** (*Alauda arvensis*), **Combattente** (*Philomachus pugnax*), **Moretta** (*Aythya fuligula*), **Moriglione** (*Aythya ferina*), **Pavoncella** (*Vanellus vanellus*), **Pernice bianca** (*Lagopus muta helvetica*) e **Quaglia** (*Coturnix coturnix*) così come segue:

- **Allodola** (*Alauda arvensis*):

- prelievo venatorio consentito dal 2 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019;
- carniere massimo giornaliero e stagionale per cacciatore pari rispettivamente a 10 e 50 capi;
- gli abbattimenti fuori regione Lombardia, concorrono al carniere massimo stagionale di 50 capi consentito per cacciatore;

- **Combattente** (*Philomachus pugnax*):



Regione Lombardia

· sospensione del prelievo venatorio;

- **Moretta** (*Aythya fuligula*):

· carniere stagionale massimo per cacciatore di 40 capi;

- **Moriglione** (*Aythya ferina*):

· prelievo venatorio dal 2 ottobre 2019 al 20 gennaio 2020;

· carniere massimo giornaliero e stagionale per cacciatore, pari rispettivamente a 2 e 10 capi;

- **Pavoncella** (*Vanellus vanellus*):

· prelievo venatorio dal 2 ottobre 2019 al 20 gennaio 2020;

· carniere massimo giornaliero e stagionale per cacciatore pari rispettivamente a 5 e 25 capi;

- **Pernice Bianca** (*Lagopus muta helvetica*):

· non saranno oggetto di prelievo le subpopolazioni in cui l'indice riproduttivo, calcolato in base ai censimenti estivi, risulti inferiore a 1,25 giovani/adulto;

· il prelievo verrà fermato alla realizzazione dell'80% del piano;

· eventuali ulteriori limitazioni potranno essere disposte, entro il 20 settembre 2019, dal Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, in base ai risultati dei censimenti estivi;

- **Quaglia** (*Coturnix coturnix*):

· carniere massimo giornaliero e stagionale per cacciatore, pari rispettivamente a 10 e 50 capi;

CONSIDERATO il ricorso promosso dall' Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) Onlus presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, numero di registro generale 1961 del 2019, contro Regione Lombardia, e con l'intervento ad opponendum della Federazione Italiana della Caccia e



Regione Lombardia

Federcaccia Lombardia, nel quale si chiede:

- in sede cautelare, di sospendere gli effetti del decreto regionale impugnato;
- nel merito, di annullare *in parte qua* il decreto impugnato;

Vista l'integrazione di domanda cautelare nel ricorso iscritto nel registro generale n. 1961/2019 avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano con la quale l'Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) Onlus chiede che l'illustrissimo TAR per la Lombardia Milano, in sede cautelare, sospenda in parte gli effetti del decreto regionale impugnato o, in subordine, inibisca il prelievo della specie allodola, moretta, moriglione, pavoncella, pernice bianca e quaglia per la stagione venatoria 2019/20 oppure, in via gradata, disponga che il prelievo delle predette specie avvenga secondo le modalità disposte da ISPRA, previa audizione del difensore in Camera di Consiglio;

CONSIDERATO che Il Tribunale Amministrativo Regionale ha pronunciato l'Ordinanza N. 01961/2019 REG.RIC. pubblicata il 11/10/2019 relativa al ricorso numero di registro generale 1961 del 2019 ritenendo che:

- l'istanza cautelare proposta da detta associazione vada accolta, con conseguente sospensione del decreto impugnato;
- che vada disposta la compensazione delle spese della fase attuale, stante la complessità delle questioni controverse;
- la trattazione del ricorso nel merito vada fissata alla pubblica udienza del 16 luglio 2020;

VISTO il parere di ISPRA, trasmesso alla Direzione Generale Agricoltura con nota prot. 052644/T-A22 del 09.09.19, ns. prot. n. M1.2019.0083080 del 10.09.2019, sulla proposta di riduzione sopracitata, nel quale l'Istituto:

- per quanto riguarda l'**Allodola** (*Alauda arvensis*), esprime parere favorevole al previsto periodo di caccia alla specie e al carniere stagionale massimo di 50 unità. Per quanto riguarda il carniere massimo giornaliero pari a 20 unità, occorre che venga dimezzato a 10 esemplari per cacciatore;



Regione Lombardia

- per quanto riguarda il **Combattente** (*Philomachus pugnax*), condivide la proposta regionale;
- per quanto riguarda la **Moretta** (*Aythya fuligula*), stante il rischio di confusione con la Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*) e al fine di prevenire l'abbattimento accidentale di esemplari di questa specie, che versa in uno stato di conservazione critico (SPEC 1), ritiene che debba essere introdotto un regime di sospensione della caccia;
- per quanto riguarda il **Moriglione** (*Aythya ferina*) condivide la proposta regionale relativamente al periodo di prelievo venatorio, ma ritiene di prevedere un carniere massimo giornaliero e stagionale rispettivamente pari a 2 e 10 capi per cacciatore e l'attivazione di un adeguato monitoraggio;
- per quanto riguarda la **Pavoncella** (*Vanellus vanellus*), prende atto della proposta di prevedere una riduzione di carniere giornaliero e stagionale, rispettivamente pari a 5 e 25 capi per cacciatore, ma ritiene necessario limitare il periodo di caccia tra il 1 ottobre 2019 e il 20 gennaio 2020 e l'attivazione di un adeguato monitoraggio;
- per quanto riguarda la **Pernice bianca** (*Lagopus mutus helveticus*), condivide la proposta regionale;
- per quanto riguarda la **Quaglia** (*Coturnix coturnix*), ritiene necessario limitare il periodo di caccia tra il 1 ottobre 2019 e il 31 ottobre 2019 e prevedere un carniere massimo giornaliero e stagionale per cacciatore pari a 5 e 25 capi;

CONSIDERATO che il TAR ha motivato l'anzidetta ordinanza pubblicata il 11/10/2019, come di seguito: "nel bilanciamento degli interessi contrapposti è prevalente, ad avviso del Collegio, l'interesse alla conservazione del patrimonio faunistico della Regione azionato dall'associazione ricorrente" e conseguentemente ha disposto la sospensione del decreto n. 12844 del 11 settembre 2019;

RITENUTO pertanto necessario assumere nuove determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2019/2020 mediante riduzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004, del prelievo delle specie: allodola, combattente, moretta, moriglione, pavoncella, pernice bianca, quaglia, in conformità al parere ISPRA, come segue:

- **Moretta** (*Aythya fuligula*): sospensione del prelievo venatorio;



Regione Lombardia

- **Moriglione** (*Aythya ferina*): realizzazione di un attento monitoraggio dei prelievi con prelievo venatorio dal 2 ottobre 2019 al 20 gennaio 2020; carniere massimo giornaliero e stagionale per cacciatore, pari rispettivamente a 2 e 10 capi;

- **Pavoncella** (*Vanellus vanellus*): realizzazione di un attento monitoraggio dei prelievi con prelievo venatorio dal 2 ottobre 2019 al 20 gennaio 2020 e carniere massimo giornaliero e stagionale per cacciatore pari rispettivamente a 2 e 10 capi;

- **Quaglia** (*Coturnix coturnix*): prelievo venatorio dal 2 ottobre 2019 al 31 ottobre 2019 e carniere massimo giornaliero e stagionale per cacciatore pari rispettivamente a 5 e 25 capi;

RITENUTO altresì di determinare quanto già stabilito dal Decreto della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, n. 12844 del 19/08/2019, ivi incluse le previsioni per le specie **Allodola** (*Alauda arvensis*), **Combattente** (*Philomachus pugnax*) e **Pernice Bianca** (*Lagopus muta helvetica*) e dunque:

- **Allodola (*Alauda arvensis*):**

- prelievo venatorio consentito dal 2 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019;
- carniere massimo giornaliero e stagionale per cacciatore pari rispettivamente a 10 e 50 capi;
- gli abbattimenti fuori regione Lombardia, concorrono al carniere massimo stagionale di 50 capi consentito per cacciatore;

- **Combattente (*Philomachus pugnax*):**

- sospensione del prelievo venatorio;

- **Pernice Bianca (*Lagopus muta helvetica*):**

- non saranno oggetto di prelievo le subpopolazioni in cui l'indice riproduttivo, calcolato in base ai censimenti estivi, risulti inferiore a 1,25 giovani/adulto;
- il prelievo verrà fermato alla realizzazione dell'80% del piano;
- eventuali ulteriori limitazioni potranno essere disposte, entro il 20 settembre

2019, dal Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, in base ai risultati dei



Regione Lombardia

censimenti estivi;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Unità Organizzativa Sviluppo di Sistemi forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico - Venatorie individuate dalla DGR n. 5227 del 31 maggio 2016;

PRECISATO che il presente atto è immediatamente applicabile;

VISTO l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti legislativi della X legislatura;

DECRETA

1. Di prevedere, per la stagione venatoria 2019-2020, una riduzione del prelievo per la specie Allodola, Combattente, Moretta, Moriglione, Pavoncella, Pernice Bianca e Quaglia, in conformità al parere ISPRA e segnatamente:

- **Moretta** (*Aythya fuligula*): sospensione del prelievo venatorio;

- **Moriglione** (*Aythya ferina*): realizzazione di un attento monitoraggio dei prelievi con prelievo venatorio dal 2 ottobre 2019 al 20 gennaio 2020; carniere massimo giornaliero e stagionale per cacciatore, pari rispettivamente a 2 e 10 capi;

- **Pavoncella** (*Vanellus vanellus*): realizzazione di un attento monitoraggio dei prelievi con prelievo venatorio dal 2 ottobre 2019 al 20 gennaio 2020 e carniere massimo giornaliero e stagionale per cacciatore pari rispettivamente a 2 e 10 capi;



Regione Lombardia

- **Quaglia** (*Coturnix coturnix*): prelievo venatorio dal 2 ottobre 2019 al 31 ottobre 2019 e carniere massimo giornaliero e stagionale per cacciatore pari rispettivamente a 5 e 25 capi;

2 di confermare le previsioni per le specie **Allodola** (*Alauda arvensis*), **Combattente** (*Philomachus pugnax*) e **Pernice Bianca** (*Lagopus muta helvetica*) come di seguito:

- **Allodola (*Alauda arvensis*):**

- prelievo venatorio consentito dal 2 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019;
- carniere massimo giornaliero e stagionale per cacciatore pari rispettivamente a 10 e 50 capi;
- gli abbattimenti fuori regione Lombardia, concorrono al carniere massimo stagionale di 50 capi consentito per cacciatore;

- **Combattente (*Philomachus pugnax*):**

- sospensione del prelievo venatorio;

- **Pernice Bianca (*Lagopus muta helvetica*):**

- non saranno oggetto di prelievo le subpopolazioni in cui l'indice riproduttivo, calcolato in base ai censimenti estivi, risulti inferiore a 1,25 giovani/adulto;
- il prelievo verrà fermato alla realizzazione dell'80% del piano;
- eventuali ulteriori limitazioni potranno essere disposte, entro il 20 settembre 2019, dal Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, in base ai risultati dei censimenti estivi;

3. di stabilire che il presente atto è immediatamente applicabile;

4. di trasmettere il presente decreto ai soggetti competenti;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it.



Regione Lombardia

Il Dirigente della Unità Organizzativa

Sviluppo di Sistemi forestali, Agricoltura di
Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e
Politiche Faunistico- Venatorie

(Roberto Daffonchio)

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.